

COMUNE DI FRUGAROLO (AL)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

**(ai sensi dell'art. 1, commi 816-836, della Legge 27 dicembre
2019, n. 160)**

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato canone, istituito ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata e integrata dalle successive disposizioni normative, incluse le leggi di bilancio fino alla Legge di bilancio 2025.
2. Il canone sostituisce, ai sensi del comma 816 della legge n. 160/2019, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.
3. Il presente regolamento disciplina:
 - a) il procedimento amministrativo per il rilascio, il rinnovo, la modifica, la revoca e la decadenza delle concessioni e autorizzazioni;
 - b) i presupposti, i soggetti, le modalità di determinazione e versamento del canone;
 - c) l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso.
4. Restano ferme le disposizioni di legge statali e regionali vigenti e gli altri regolamenti comunali, in quanto compatibili.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il canone si applica alle occupazioni, anche abusive, di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì alle occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico nel territorio comunale.

Articolo 3

Concessioni e autorizzazioni

1. Qualsiasi occupazione di suolo pubblico, permanente o temporanea, è subordinata al rilascio di apposita concessione o autorizzazione comunale.
2. Qualsiasi forma di esposizione o diffusione di messaggi pubblicitari è subordinata ad autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e del relativo regolamento di esecuzione.
3. Le occupazioni su strade appartenenti ad altri enti, ma ricadenti nel centro abitato, sono subordinate al rilascio della concessione comunale, previo nulla osta dell'ente proprietario.

Articolo 4

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di necessità e urgenza per evitare danni a persone o cose, è consentita l'occupazione immediata del suolo pubblico, con obbligo di comunicazione al Comune.
2. La domanda di concessione o autorizzazione deve essere presentata entro il primo giorno lavorativo successivo.
3. In mancanza del rilascio del titolo o del riconoscimento dell'urgenza, l'occupazione è considerata abusiva.

Articolo 5

Avvio del procedimento

1. Il procedimento amministrativo è avviato su istanza del soggetto interessato, da presentarsi al Comune, preferibilmente con modalità telematiche.
2. La domanda è soggetta all'imposta di bollo, ove prevista dalla legge, e deve contenere tutti gli elementi necessari all'istruttoria.

3. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 6

Istruttoria

1. L'ufficio competente verifica la completezza e la regolarità della domanda.
2. In caso di documentazione incompleta, l'ufficio richiede integrazione entro 15 giorni.
3. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione delle integrazioni richieste.

Articolo 7

Conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude con provvedimento espresso entro 30 giorni dalla protocollazione della domanda.
2. Qualora siano necessari pareri di altri enti o uffici, il termine è elevato a 45 giorni.
3. Il silenzio dell'amministrazione non costituisce assenso.

Articolo 8

Rilascio del titolo

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e degli eventuali oneri accessori.
2. Il titolo indica durata, superficie, importo dovuto e condizioni di utilizzo.

Articolo 9

Deposito cauzionale

1. Il Comune può richiedere un deposito cauzionale a garanzia del ripristino dei luoghi.
2. La cauzione è restituita a seguito di verifica del corretto adempimento degli obblighi.

Articolo 10

Efficacia del provvedimento

1. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dalla data di rilascio, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Articolo 11

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto al rispetto delle condizioni del titolo.
2. È fatto obbligo di mantenere il decoro e la sicurezza e di ripristinare lo stato dei luoghi.

Articolo 12

Revoca, rinuncia e decadenza

1. Il Comune può revocare o modificare il titolo per motivi di pubblico interesse.
2. Il mancato pagamento del canone comporta la decadenza automatica.
3. La rinuncia non comporta diritto al rimborso per le annualità già iniziate.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite comporta la decadenza della concessione o autorizzazione, previa comunicazione di avvio del procedimento.
2. Il Comune o il concessionario del servizio comunica al soggetto obbligato l'importo dovuto, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento.
3. Decorso inutilmente tale termine, il Comune dichiara la decadenza con apposito provvedimento.
4. Dalla data di efficacia del provvedimento di decadenza, l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
5. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già versato.

Articolo 14

Altre cause di decadenza

1. Costituiscono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) la violazione delle prescrizioni contenute nel titolo;
 - b) l'uso difforme rispetto a quello autorizzato;
 - c) il venir meno dei presupposti per il rilascio;
 - d) la mancata occupazione entro 60 giorni dal rilascio per concessioni annuali o entro 30 giorni per concessioni temporanee;
 - e) la mancata installazione del mezzo pubblicitario entro due mesi dal rilascio del titolo.
2. In caso di decadenza, il titolare è obbligato alla rimozione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi.
3. In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio con addebito delle spese.

Articolo 15

Rimozione delle occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune intima al responsabile la rimozione delle occupazioni o esposizioni abusive.
2. In caso di mancato adempimento, il Comune procede d'ufficio, ponendo le spese a carico del responsabile.
3. Resta fermo l'obbligo di pagamento del canone, delle indennità e delle sanzioni previste.

Articolo 16

Subentro

1. Le concessioni e autorizzazioni hanno carattere personale e non sono cedibili.
2. In caso di trasferimento dell'attività o del bene, il subentrante è tenuto a presentare domanda di nuova concessione o autorizzazione entro 15 giorni.
3. Il subentro non interrompe l'obbligazione tributaria.
4. Il subentrante risponde solidalmente del pagamento del canone dovuto.

Articolo 17

Rinnovo

1. Il titolare può richiedere il rinnovo della concessione o autorizzazione prima della scadenza.
2. La domanda di rinnovo è soggetta alle medesime modalità e termini del primo rilascio.
3. Il rinnovo è subordinato al pagamento del canone.
4. Ai fini della determinazione del canone, il rinnovo non costituisce nuova concessione.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE

Articolo 18

Oggetto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione di suolo pubblico, anche abusiva;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva.
2. Il pagamento del canone non sana l'abusività dell'occupazione o della diffusione.

Articolo 19

Ambito di applicazione

1. Il canone si applica alle occupazioni effettuate sulle strade, piazze, corsi e aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune.
2. Si applica altresì alle occupazioni su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. La diffusione di messaggi pubblicitari è soggetta a canone quando visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico.
4. Non si applica il canone per occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato.
5. Non si applica il canone per messaggi pubblicitari di superficie inferiore a 300 centimetri quadrati.

Articolo 20

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto:
 - a) dal titolare della concessione o autorizzazione;
 - b) in mancanza, dall'occupante di fatto.
2. Per la pubblicità, il canone è dovuto dal soggetto che diffonde il messaggio ed è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. In caso di contitolarità, l'obbligazione è solidale ai sensi dell'articolo 1292 del Codice Civile.

Articolo 21

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del canone è il Comune di Frugarolo.
2. Il Comune può gestire il canone direttamente o affidarne la gestione a soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. In caso di affidamento, restano in capo al Comune le funzioni autorizzative.

Articolo 22

Criteri di determinazione del canone

1. Il canone è determinato in base:
 - a) alla superficie occupata o espositiva;
 - b) alla durata;
 - c) alla tipologia dell'occupazione o del mezzo pubblicitario;
 - d) alla zona del territorio comunale.

2. Le superfici sono arrotondate al metro quadrato superiore.
3. I criteri applicativi sono stabiliti nel rispetto dei commi 826 e 827 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 23

Durata delle occupazioni e delle esposizioni

1. Le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie si distinguono in:
 - a) annuali, di durata pari o superiore a 365 giorni;
 - b) temporanee, di durata inferiore a 365 giorni.
2. Le occupazioni annuali non possono avere durata superiore a 29 anni.

Articolo 24

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato ai metri quadrati e ai giorni di occupazione o esposizione.
2. Per i mezzi pubblicitari bifacciali, la superficie è calcolata separatamente per ciascuna facciata.
3. In caso di pubblicità luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata secondo quanto stabilito dal tariffario comunale nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Le tariffe si intendono prorogate di anno in anno se non modificate.

Articolo 25

Classificazione del territorio comunale in zone

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee, individuate sulla base dei seguenti criteri:
 - o centralità;
 - o densità abitativa;
 - o intensità del traffico veicolare e pedonale;
 - o presenza di attività commerciali e servizi;
 - o beneficio economico ritraibile dall'occupazione o dall'esposizione pubblicitaria.
2. La classificazione delle zone e l'attribuzione delle relative tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale.
3. Qualora l'occupazione o l'esposizione insistano su più zone, si applica la tariffa più elevata.

Articolo 26

Tariffe standard e coefficienti

1. Le tariffe di riferimento sono quelle previste:
 - o dall'articolo 1, comma 826, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le occupazioni e le esposizioni annuali;
 - o dall'articolo 1, comma 827, della medesima legge per le occupazioni e le esposizioni temporanee.
2. Alle tariffe standard si applicano coefficienti moltiplicatori determinati dalla Giunta Comunale in relazione a:
 - o tipologia;
 - o durata;
 - o impatto sul territorio;
 - o sacrificio imposto alla collettività.
3. I coefficienti sono determinati nel rispetto dei limiti di legge.

Articolo 27

Determinazione del canone per occupazioni annuali

1. Le occupazioni di suolo pubblico a carattere annuale sono soggette al pagamento del canone per anno solare.
2. Per il primo anno di occupazione iniziata in corso d'anno, il canone è determinato in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese superiori a quindici giorni.
3. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa standard annuale per i metri quadrati e per il coefficiente applicabile.

Articolo 28

Determinazione del canone per occupazioni temporanee

1. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento del canone giornaliero.
2. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa giornaliera per i metri quadrati e per i giorni di occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee superiori a quindici giorni è applicata una riduzione del 30%.
4. Per le occupazioni temporanee superiori a trenta giorni è applicata una riduzione del 50%.

Articolo 29

Riduzioni

1. Sono previste riduzioni del canone nei seguenti casi:
 - a) occupazioni e diffusioni pubblicitarie senza finalità economiche, promosse da soggetti senza scopo di lucro: riduzione del 100%;
 - b) occupazioni per manifestazioni politiche, culturali, sportive o di beneficenza: riduzione del 100%;
 - c) occupazioni per spettacoli viaggianti: riduzione del 50%;
 - d) occupazioni per attività edilizie: riduzione del 50%;
 - e) occupazioni effettuate da pubblici esercizi per somministrazione di alimenti e bevande: riduzione del 50%;
 - f) occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico: riduzione del 50%.
2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), operano nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Giunta Comunale
3. Le riduzioni non sono cumulabili, salvo diversa previsione.

Articolo 30

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici per fini istituzionali;
 - b) le occupazioni per l'esercizio dei culti ammessi;
 - c) le occupazioni con rampe e strutture per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - d) le occupazioni temporanee di pronto intervento di durata non superiore a quattro ore;
 - e) le insegne di esercizio di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - f) i passi carrabili regolarmente autorizzati;
 - g) le occupazioni con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività civili e religiose.
2. Restano ferme le ulteriori esenzioni obbligatorie previste dalla legge.

Articolo 31

Rimborsi

1. Il rimborso del canone versato e non dovuto può essere richiesto entro cinque anni dal pagamento.
2. Il rimborso è riconosciuto nei seguenti casi:
 - a) revoca della concessione per motivi di pubblico interesse;

- b) rinuncia all'occupazione prima dell'inizio;
- c) errore di versamento.
- 3. Non è ammesso il rimborso per occupazioni annuali già iniziate, salvo diversa previsione di legge.
- 4. Sulle somme rimborsate non sono dovuti interessi.

Articolo 32

Rateazione

- 1. Per importi superiori a euro 1.500,00 il canone annuale può essere versato in rate trimestrali.
- 2. La rateazione è concessa su richiesta del contribuente e comporta la decadenza in caso di mancato pagamento anche di una sola rata.
- 3. In caso di decadenza, l'intero importo residuo diventa immediatamente esigibile.

Articolo 33

Importi minimi

- 1. Non si procede al versamento, al rimborso o alla riscossione del canone per importi inferiori a euro 5,00.

Articolo 34

Proroga delle tariffe

- 1. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 35

Occupazioni e diffusioni abusive

- 1. Sono considerate abusive le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:
 - a) prive di concessione, autorizzazione o dichiarazione ove prevista;
 - b) difformi dal titolo rilasciato;
 - c) eccedenti rispetto alla superficie o alla durata autorizzata;
 - d) protratte oltre la scadenza senza rinnovo;
 - e) effettuate nonostante la revoca o la decadenza del titolo.
- 2. Il pagamento del canone non sana l'abusività dell'occupazione o della diffusione.

Articolo 36

Indennità per occupazioni e diffusioni abusive

1. Per le occupazioni e le diffusioni abusive è dovuta un'indennità pari al canone che sarebbe stato dovuto se l'occupazione o la diffusione fosse stata regolarmente autorizzata, maggiorata del 50%, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per le occupazioni abusive temporanee la durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti l'accertamento, salvo prova contraria.

Articolo 37

Sanzioni amministrative

1. Alle occupazioni e diffusioni abusive si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell'indennità dovuta, con un minimo di euro 25,00.
2. Restano ferme le ulteriori sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle altre disposizioni normative vigenti.
3. Le sanzioni sono irrogate secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 38

Accertamento del canone

1. Il Comune procede all'accertamento del canone dovuto mediante avviso di accertamento esecutivo, ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'avviso di accertamento contiene:
 - a) l'importo del canone, delle indennità e delle sanzioni;
 - b) il termine per il pagamento;
 - c) l'indicazione dell'autorità competente per il ricorso.
3. L'accertamento può essere effettuato entro il termine di cinque anni dalla violazione o dal mancato pagamento.

Articolo 39

Riscossione

1. La riscossione del canone può avvenire in forma diretta o tramite soggetto affidatario.

2. Decorso inutilmente il termine di pagamento, si procede alla riscossione coattiva secondo la normativa vigente.
3. Le spese di riscossione sono poste a carico del soggetto obbligato.

Articolo 40

Interessi

1. Sulle somme dovute a titolo di canone, indennità e sanzioni si applicano gli interessi legali a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento.
2. La misura degli interessi è quella stabilita annualmente con decreto ministeriale.

Articolo 41

Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento relativi al canone è ammesso ricorso:
 - o all'autorità giudiziaria competente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di entrate patrimoniali;
 - o nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività dell'atto, salvo provvedimento dell'autorità competente.

Articolo 42

Compensazione

1. Il Comune può procedere alla compensazione del canone dovuto con eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal contribuente nei confronti dell'Ente, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Articolo 43

Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del canone unico patrimoniale, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio dell'attività gestionale.
2. In caso di affidamento del servizio, tali funzioni sono svolte dal concessionario, ferma restando la competenza comunale per il rilascio dei titoli.

Articolo 44

Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano:
 - o la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 816–836;
 - o il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - o il Codice della Strada;
 - o le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 45

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Dalla medesima data sono abrogati tutti i regolamenti comunali incompatibili con il presente atto.